

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 10/04/2024

FATTO

Parte ricorrente avanza molteplici contestazioni in relazione ad un prestito finalizzato, stipulato con l'intermediario resistente nel 2022, domandando il rimborso della somma, indebitamente percepita, di € 14.220,44.

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- di aver sottoscritto in data 24/02/2022 il finanziamento n. xxxx97 con l'intermediario resistente per l'acquisto di un autoveicolo;
- tale rapporto è stato estinto anticipatamente il 29.06.2023;
- dall'analisi econometrica effettuata sul contratto sono emersi numerosi profili di illiceità;
- è stato applicato un TAEG effettivo decisamente superiore a quello contrattualizzato (27,009% in luogo del pattuito 12,880%);
- è stato applicato un TEG superiore al tasso soglia usura;
- in sede di estinzione anticipata è stato emesso un conteggio estintivo errato, con conseguente maggiore esborso per il cliente;
- di aver presentato apposito reclamo all'intermediario per contestare tali violazioni;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il riscontro, negativo, fornito dalla banca è supportato da argomentazioni errate che non colgono nel segno;
- con riferimento al TEG applicato al finanziamento, la parte resistente non ha rispettato le indicazioni dell'Abf in merito all'inclusione delle polizze assicurative "finanziate";
- inoltre, la banca ha conteggiato il TEG partendo dall'importo totale finanziato complessivo dei servizi (€ 44.923,76) anziché dall'importo del bene finanziato (€ 27.500,00), contravvenendo alle istruzioni della Banca d'Italia;
- con riferimento al conteggio estintivo, è stata erroneamente considerata la durata della polizza assicurativa in 60 mesi anziché in 96;
- il piano di ammortamento ha documentalmente decorrenza dal 24/09/2024, e dunque la banca è in errore nel contestare tale circostanza;
- sono inoltre dovute le spese legali in quanto è stata costretta a rivolgersi ad un legale per presentare il reclamo e avanzare il presente ricorso.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato che:

- in data 24.02.2022 la ricorrente sottoscriveva il contratto di finanziamento n. xxxxxxxx97, finalizzato all'acquisto di un'autovettura, presso esercente convenzionato;
- in sede di sottoscrizione veniva pattuito un piano di rateazione della somma finanziata, pari ad € 44.923,76 oltre € 34.502,34 a titolo di interessi, da rimborsare in 96 rate di importo così strutturato:
 - le prime 5 rate di € 0, essendo stato previsto un periodo di preammortamento pari a 180 giorni, motivo per cui il Cliente ha iniziato a corrispondere la prima rata solamente in data 24.8.2022;
 - dalla rata n. 6 alla rata n. 60, è stato pattuito l'importo di € 539,09 (oltre € 3,50 di spese di incasso);
 - dalla rata n. 61 alla rata n. 95, è stato pattuito l'importo di € 1.382,67 (oltre € 3,50 di spese di incasso);
 - un'ultima rata di € 1.382,70, oltre € 3,50 per le spese di incasso;
- il SECCI prevede espressamente un TAN pari all'11,95% e un TAEG pari al 12,88%;
- la somma finanziata comprendeva altresì il costo di alcuni servizi accessori e facoltativi, ovvero:
 - € 2.401,25 di premio per la polizza denominata G***** (versione base);
 - € 14.481,51 di premio per la polizza denominata Pr***** e composta da:
 - "Kasko" per € 7.058,40;
 - "Danni Accessori" per € 3.519,00;
 - "Furto e Incendio" per € 3.519,00;
 - "Infortunio conducente" per € 385,11;
 - € 200,00 per il servizio I*** Code;
- il finanziamento è stato estinto sulla base del conteggio estintivo trasmesso in data 9.06.2023 con la corresponsione dell'importo di € 35.765,95.

Tanto premesso in fatto, l'intermediario ha eccepito in via preliminare:

- l'indeterminatezza del ricorso, stante la mancanza o, comunque, l'assoluta genericità dei fatti esposti a "fondamento" delle domande e delle relative ragioni di diritto;
- che le allegazioni della parte ricorrente sono omesse o generiche;

- che, a ben vedere, la tesi di parte ricorrente non è compiutamente delineata neppure nelle conclusioni, determinando così un'incertezza anche del cd. *petitum* immediato.

Nel merito, la banca osservato quanto segue:

sulla presunta usurarietà del finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo

- da quanto è possibile evincere dalla richiesta del ricorrente, il superamento del tasso soglia discenderebbe dalla mancata inclusione nel TEG dei premi assicurativi;
- il Ricorrente fonda le proprie allegazioni sulla base di una perizia tecnica non supportata dai dati evincibili dal contratto e contenente dei generici valori numerici ottenuti dal perito senza, tuttavia, specificare quali voci siano state o meno utilizzate;
- contrariamente a quanto asserito dal Ricorrente, il TEG applicato al finanziamento non superava il tasso soglia usura vigente all'epoca della stipula del contratto (dovendosi fare riferimento ai dati pubblicati da Banca d'Italia nel I trimestre 2022 concernenti la rilevazione di tali tassi ai sensi della legge n. 108/1996) [..];
- alla data di stipula del contratto di finanziamento in argomento (24.2.2022) il "tasso soglia" di cui alla Legge 108/1996 era pari al 15,3125% (vd. voce "Credito finalizzato" della Tabella allegata al Decreto Ministero, Economia e finanze 26/03/2009, in G.U. 31/03/2009);
- il TEG del contratto di finanziamento è pari al 14,84%, inferiore al tasso soglia;
- le *"Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della Legge sull'Usura"* della Banca d'Italia, dispongono che debbano essere incluse nel TEG *"le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte [...] Le assicurazioni ... per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore"*;
- nel caso di specie è stato inserito il costo della polizza Furto e Incendio pari a € 3.519,00;
- sono stati invece esclusi i costi per le altre coperture assicurative, in quanto le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono che *"Nel caso di "pacchetti assicurativi complessi" sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. kasko) includendo nel TEG solo la prima parte"*;
- l'esclusione è confermata dai chiarimenti applicativi sulla portata delle Istruzioni, forniti con la predisposizione delle *"risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura"* del novembre 2010, in cui si legge che le polizze accessorie non sono da includere nel TEG;
- le polizze accessorie sopra indicate non hanno la finalità di assicurare il rimborso del credito, non tutelano i diritti del creditore e non sono obbligatorie per ottenere il credito alle condizioni offerte;
- la contestualità della stipula tra finanziamento e polizza è soltanto uno degli elementi idonei a fondare la presunzione di obbligatorietà dell'assicurazione;
- tale presunzione, secondo una pronuncia del Collegio di Coordinamento del 21 marzo 2022, può ritenersi consolidata quando concorrano le seguenti circostanze;



- la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo;
- nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo provato il collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quelli assicurativi;
- in ogni caso, come è possibile evincere dalla Condizioni di Polizza, le stesse risultano stipulate per assicurare un rischio differente rispetto al rimborso del credito, ovvero non corrispondente alla tutela dei diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento; ad esempio:
 - la componente "Infortunio Conducente" è volta "a indennizzare l'assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo;
 - la polizza collettiva G***** ha una durata di 72 mesi, diversa quindi da quella del finanziamento;
 - la polizza collettiva P***** ha una durata di 60 mesi;
 - il soggetto beneficiario delle polizze è il cliente;
- da quanto finora esposto, è dunque provato che l'odierno Ricorrente abbia liberamente scelto di (i) stipulare le polizze e di (ii) aderire alle polizze proposte da Compagnie assicurative convenzionate con la banca;
- la ricorrente ha inoltre compilato e sottoscritto, per ciascun contratto assicurativo il "QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CLIENTE EX ART. 58 REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018", confermando, di fatto, di aver richiesto i predetti servizi assicurativi;

sulla mancata inclusione delle polizze non obbligatorie nel TEG

- il ricorrente allega uno schema riepilogativo sul calcolo del TAEG e del TEG, senza però esplicitare quali siano le voci incluse nel calcolo dei due indici; sembrerebbe che controparte abbia incluso tutti i contratti assicurativi nel calcolo dei predetti indici, qualificandoli erroneamente come obbligatori;
- come espressamente riportato nel modulo SECCI, per l'ottenimento del credito alle condizioni contrattuali offerte il Cliente avrebbe dovuto sottoscrivere solamente un contratto per un servizio accessorio (di natura non assicurativa) che nel caso di specie è rappresentato dalla cd. "marchiatura dei cristalli/I***** C***";
- la mancata inclusione della polizza G***** nel calcolo è dovuta alle seguenti ragioni:
 - il contratto assicurativo ha una durata di soli 72 mesi;
 - la copertura di rischi totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo ("*perdita pecuniaria derivante dal rischio di Danno Irreparabile o Furto Totale dell'Autoveicolo oggetto del Finanziamento / Locazione Finanziaria*");
 - un indennizzo non parametrato al debito residuo ex art. 3 delle condizioni generali di polizza ("*l'Indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)*");
 - il beneficiario non è l'intermediario ma il ricorrente;
 - è previsto un diritto di recesso in capo al Cliente "entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione" ex art. 14 delle Condizioni di

Polizza;

- la mancata inclusione delle altre coperture del pacchetto assicurativo complesso P***** nel calcolo è dovuta alle seguenti ragioni:
 - il contratto assicurativo ha una durata di soli 60 mesi;
 - la copertura di rischi totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo (cfr. art. 5.1, 7.3, 9.2 e 10.2 delle condizioni di polizza);
 - il beneficiario non è l'intermediario ma il ricorrente;
 - è previsto un diritto di recesso in capo al Cliente "entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione" ex art. 14 delle Condizioni di Polizza;

sulla correttezza del TAEG applicato in sede di stipula

- il ricorrente non ha indicato né nel ricorso né nella perizia i criteri matematici che condurrebbero al pagamento dell'importo richiesto, che dunque appare non intellegibile;
- in ogni caso, la parte ricorrente sembrerebbe aver, erroneamente, inserito nel calcolo tutti i contratti assicurativi sottoscritti;
- il TAEG è stato invece calcolato inserendo, correttamente, le voci aventi natura onerosa e/o obbligatoria, ivi compreso il servizio I***** C*** (così come indicato nel modulo SECCI) come da prospetto in allegato;
- l'oggetto del contendere, dunque, riguarda la mancata ricomprensione all'interno del calcolo del TAEG dei servizi assicurativi denominati G***** e P*****, esclusi dalla Resistente in quanto aventi natura non obbligatoria, da cui discenderebbe un TAEG pari al 27,009%, ovvero superiore e differente rispetto a quello pubblicizzato nel contratto di finanziamento;
- la normativa di riferimento applicabile prevede che debbano essere inclusi nel calcolo del TAEG i costi delle polizze assicurative e dei servizi accessori connessi con il contratto di finanziamento la cui sottoscrizione sia stata un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte;
- nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dalla Ricorrente, le polizze assicurative sottoscritte dallo stesso erano facoltative;
- in ogni caso, il ricorrente non ha provato il carattere obbligatorio dei contratti assicurativi sottoscritti;
- il TAEG del finanziamento in oggetto è pari al 12,88%, come indicato in contratto;
- con specifico riferimento alla componente specifica di Furto & Incendio relativa alla polizza collettiva P*****, la polizza è stata esclusa dal calcolo del TAEG in quanto:
 - il contratto assicurativo ha una durata di soli 60 mesi;
 - copre rischi totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo, in quanto *"ti protegge se il veicolo assicurato subisce un danno da: • furto e incendio; • esplosione o scoppio; • fulmine; • collisione, uscita di strada o ribaltamento durante la circolazione successiva al furto"* sez. 2 delle Condizioni di Polizza (cfr. allegato 4bis);
 - un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile, nello specifico: *"copre i danni causati a beni di terzi in caso di incendio del veicolo fino a 50.000 euro. (...) In caso di furto o incendio totali Genertel prevede uno scoperto del 20% che resta a tuo carico"*;



- il beneficiario non è l'intermediario finanziatore ma il Ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto. All'art. 6 delle predette condizioni di polizza è espressamente previsto che "(...) [Compagnia Assicurativa] verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni all'aderente, che è anche il beneficiario dell'indennizzo (...)";
- è previsto un diritto di recesso in capo al Cliente "entro 60 giorni dal giorno in cui aderisce all'assicurazione" ex art. 13 delle Condizioni di Polizza;

sulla correttezza del conteggio di estinzione anticipata

- il conteggio di estinzione anticipata è stato elaborato in conformità alla disciplina di riferimento in materia, tenuto conto:
 - dell'art. 125-sexies TUB e delle Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", alla Sezione VII, par. 5.2.1;
 - delle disposizioni Ivass vigenti in materia di rimborso dei premi assicurativi non goduti per le polizze connesse a mutui ed altri contratti di finanziamento;
 - dei criteri riportati all'art. 7 - Rimborso anticipato – delle Condizioni Generali di Finanziamento e al punto 4 del modulo SECCI;
- ciò posto, l'importo da rimborsare per estinguere il finanziamento (il quale risulta già decurtato degli interessi e delle spese di incasso sulle rate a scadere), altro non è che il capitale residuo relativo "al solo bene alla data di pagamento dell'ultima rata corrisposta dal Cliente";
- per quanto attiene la voce relativa agli interessi, contestata dal Ricorrente, bisogna ricordare che era stato previsto un periodo di preammortamento pari a 180 giorni, motivo per cui il Cliente ha iniziato a corrispondere la prima rata solamente in data 24.8.2022;
- in tale lasso di tempo è stata maturata dal Cliente una quota di interessi che dal medesimo sono stati corrisposti con la corresponsione delle rate, come da piano di ammortamento allegato;
- per tale motivazione, alla data del 9.7.2023 (data di validità del conteggio estintivo), il Ricorrente aveva maturato a titolo di interessi l'importo di € 7.353,96 [dato dagli interessi giornalieri maturati dal cliente pari ad € 14,70 e moltiplicato per 500 che sono i giorni che intercorrono dalla data di attivazione del finanziamento fino al 9.7.2023]; di questi ne aveva corrisposti solamente € 5.929,99 (ciò al fine di mantenere l'importo della rata costante) e per questo motivo in sede di conteggio estintivo è stata richiesta la differenza pari ad € 1.423,97;
- ciò va a confutare anche la pretestuosa eccezione sollevata dal Ricorrente in merito all'indeterminatezza della quota di interessi;
- per quanto attiene la voce relativa ai servizi assicurativi, confermiamo che, come da volontà espressa dalla Ricorrente, sono stati estinti tutti i contratti assicurativi collegati al contratto di finanziamento;
- di conseguenza le quote di premio non goduto risultano correttamente detratte dall'ammontare dovuto a titolo di estinzione;
- infatti, la base di calcolo del capitale residuo fa riferimento al solo capitale ancora dovuto per il bene finanziato ed esclude, di conseguenza, quello ancora dovuto per i singoli servizi finanziati;
- più in particolare, in base a quanto previsto dalla Condizioni di Polizza e dai Moduli di Adesione dei singoli servizi, sono state addebitate:
 - le sole quote dovute a titolo di eventuali tasse governative, applicabili secondo il regime fiscale dei singoli premi;



- le quote premio relative alle coperture godute ma non ancora corrisposte;
- la componente I***** C*** viene addebitata per l'intera quota capitale ancora dovuta, in quanto consistente in un accessorio fisico, montato materialmente sulla vettura e, pertanto, non soggetto a decadenza a seguito di estinzione anticipata;
- l'importo relativo alla quota di premio assicurativo goduto fino al 9.7.2023, da addebitare al Cliente in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, è pari ad € 6.296,57;
- il criterio di calcolo enunciato nelle Condizioni Generali di Finanziamento e nel conteggio di estinzione anticipata deve tuttavia essere coordinato con riferimento alla tipologia di piano di ammortamento applicato nel caso di specie che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, strutturata in modo tale che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresca progressivamente mentre quella degli interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) decresca proporzionalmente;
- in applicazione di questa tipologia di piano di ammortamento, cd. "alla francese", le prime rate del piano finanziario prevedevano il pagamento di una quota a titolo di interessi, percentualmente maggiore rispetto alla quota capitale;
- in forza del meccanismo appena descritto la quota capitale relativa ai servizi finanziati, corrisposta dal Cliente sulle singole rate dall'attivazione del contratto all'estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo, in quanto parzialmente imputata agli interessi;
- per tale ragione, nonostante abbia usufruito della copertura delle polizze assicurative (quale, ad esempio, la Furto e Incendio) per 17 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell'estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte;
- di aver provveduto al rimborso delle spese di istruttoria secondo il criterio della curva degli interessi, come indicato in contratto;

sulla mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi.

- le "Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari - Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti" non prevedono alcun obbligo di pubblicizzazione;
- pur sapendo che la questione è al momento rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la tesi di cui sopra è stata recentemente condivisa da parte dei Collegi ABF, i quali da una parte hanno confermato che: "[...] *dall'analisi della normativa primaria e secondaria non emerge l'obbligo che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi*" (cfr. Collegio di Palermo Decisione N. 1868 del 24 febbraio 2023) e dall'altra hanno correttamente sottolineato come "*l'individuazione del criterio di imputazione degli interessi nel caso de qua – in forza dei dati contrattuali – sia comunque desumibile mediante un'analisi matematico-finanziaria, sicché il requisito dell'indeterminatezza non può essere riscontrato*" (cfr. Collegio di Torino, Decisione N. 5149 del 28 marzo 2022);

Nelle repliche, la parte ricorrente ha sostanzialmente contestato quanto riferito dall'intermediario nelle controdeduzioni e ha richiamato integralmente le argomentazioni avanzata con il ricorso.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha precisato che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il ricorso è inammissibile in quanto volto a demandare all'Abf un'attività avente natura consulenziale ed esplorativa;
- il ricorrente non ha dimostrato il "collegamento funzionale" tra il contratto di finanziamento e quelli assicurativi tramite gli indici enunciati dalle plurime pronunce dei Collegi Abf;
- di aver invece esaminato e fornito prova della facoltatività delle polizze sottoscritte dal Ricorrente secondo gli indici elaborati dai Collegi ABF citati.

Ciò posto, la parte ricorrente ha domandato all'ABF:

- di accertare il suo diritto a "veder riconosciute le doglianze come sopra argomentate e come meglio specificate nella perizia di parte prodotta e, conseguentemente"
- di "condannare" l'intermediario a corrispondere la somma indebitamente percepita di € 14.220,44;
- in ogni caso, di "condannare" la resistente al ristoro delle spese legali sostenute dal ricorrente per la proposizione del reclamo formale e per la difesa nella presente procedura.

L'intermediario resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, di rigettare l'avversa domanda, perché infondata e anche documentalmente non provata, confermando la piena legittimità del contratto di finanziamento in controversia.

DIRITTO

Parte ricorrente contesta la presunta usurarietà di un prestito finalizzato stipulato con l'intermediario resistente, assumendo il superamento del tasso soglia per effetto della mancata inclusione dei costi delle polizze assicurative associate. Contesta inoltre l'errata indicazione del TAEG contrattuale (12,880%) rispetto a quello effettivo (27,009%) per mancata inclusione dei premi assicurativi, l'indeterminatezza nel piano di ammortamento degli interessi dovuti, l'applicazione del regime composto di interessi dovuto all'ammortamento alla francese, la violazione dei principi di correttezza e buona fede per sproporzione tra importo totale dovuto alla banca rispetto al valore del bene finanziato e, infine, l'errata predisposizione del conteggio di estinzione anticipata.

L'intermediario ha eccepito, in via preliminare, l'indeterminatezza del ricorso e la sua conseguente inammissibilità. Al di là del fatto che sussiste la possibilità, come si evince da diverse decisioni, di ricavare il contenuto del ricorso *per relationem*, con riguardo agli altri scritti presenti nel fascicolo (innanzi tutto reclamo e riscontro), il Collegio rileva che l'intermediario sembrerebbe aver svolto compiute argomentazioni a propria difesa già in sede di riscontro al reclamo. Il Collegio ritiene quindi che l'eccezione di indeterminatezza del ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Venendo al merito, il contratto di prestito finalizzato, oggetto di controversia, è stato versato in atti e risulta stipulato in data 24/02/2022. Il contratto riporta un TAN dell'11,95% e un TAEG del 12,88% e prevede un ammortamento del prestito in 96 mesi, con un periodo di preammortamento di 180 giorni, seguito da 55 rate (dalla rata n. 6 alla rata n. 60) di € 539,09 ciascuna e ulteriori 34 rate (dalla rata n. 61 alla rata n. 95) di € 1.382,67 ciascuna, nonché una rata finale di € 1.382,70.

Entrambe le parti hanno prodotto il piano di ammortamento, consegnato al ricorrente in data successiva alla stipula del finanziamento, tenuto anche conto che il contratto ne prevede la consegna dietro richiesta del cliente.



Nel contratto risulta la stipula di un servizio accessorio, del costo di € 200,00, indicato, nel SECCI, come obbligatorio per ottenere il credito (o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte). Tale servizio è denominato "Ixxxxxxx Cxxx".

Nel contratto risulta inoltre la stipula di due pacchetti assicurativi complessi, denominati G*****, dell'importo di € 2.401,25, e P*****, dell'importo totale di € 14.481,51.

Tutti e tre i servizi sopra indicati sono compresi nell'importo dei servizi finanziati.

Per quel che concerne la contestazione di parte ricorrente circa la mancata inclusione nel T

EG del premio assicurativo relativo alle polizze G***** e P*****, trovano applicazione le Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM del luglio 2016, peraltro richiamate da entrambe le parti.

Le Istruzioni prevedono l'inclusione degli oneri assicurativi nel TEG nei seguenti casi: «C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore».

Le Note alle Istruzioni dispongono anche che «I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento. Solo in caso di obiettive difficoltà di stima degli oneri assicurativi per furto ed incendio relativi all'intera durata del contratto, è possibile includere nel calcolo del TEG unicamente il premio assicurativo noto relativo al primo anno (cfr. Nota Metodologica allegata al DM del 24/12/2009) (...) Nel caso di "pacchetti assicurativi complessi" sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. kasko) includendo nel TEG solo la prima parte (...)».

In relazione al caso al caso di specie si rappresenta che:

- le polizze G***** e P***** sono indicate come facoltative e non connesse al credito, come risulta dalle condizioni economiche riportate nella richiesta di finanziamento; l'allegato al SECCI del finanziamento indica i costi di ciascuna copertura assicurativa;
- entrambe le polizze sono state stipulate contestualmente al finanziamento (i moduli di adesione in atti sono stati entrambi sottoscritti in data 24/02/2022);
- la durata delle polizze non coincide con quella del finanziamento, essendo prevista, per la polizza P*****, una durata pari a 60 mesi a fronte di un finanziamento della durata prevista di 96 mesi e, per la polizza G*****, una durata di 72 mesi;
- dalle condizioni generali di contratto si evince che alcune garanzie che formano oggetto del contratto riguardano il bene finanziato (autoveicolo) e, in particolare:

con riferimento alla polizza P*****

- Furto/incendio totale e parziale;



- Eventi naturali e sociopolitici;
- Rottura Cristalli;
- Danni accessori;
- Auto sostitutiva;
- Infortuni del conducente;
- Tutela legale:
- Collisione;
- Kasko.

con riferimento alla polizza G*****

- Furto totale dell'autoveicolo;
- Danno irreparabile dell'autoveicolo.

Sembrerebbe esservi una parziale sovrapposizione tra la garanzia Furto & Incendio offerta con la polizza P***** e la garanzia G***** che assicura i rischi di "Furto totale dell'autoveicolo" e "Danno irreparabile dell'Autoveicolo".

L'intermediario ha affermato espressamente di aver inserito nel calcolo del TEG soltanto il costo della copertura furto e incendio della polizza complessa P*****, pari a € 3.519,00. Con riferimento alla polizza G***, l'intermediario ha eccepito che tale polizza non dovrebbe essere inclusa nel calcolo del TEG in quanto:

- coprirebbe rischi totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o, comunque, solo indirettamente collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
- l'indennizzo non sarebbe parametrato al debito residuo; l'indennizzo infatti tiene conto dei seguenti elementi:
 - "la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto il Beneficiario abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale";
 - "l'Indennizzo è in ogni caso soggetto ai seguenti massimali: a. l'Indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00); b. l'Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurazione Principale abbia eventualmente liquidato per lo stesso Sinistro." Sul punto cfr. art. 3 delle condizioni generali di polizza;
 - il beneficiario non è l'intermediario ma la parte ricorrente.

Tenuto conto di quanto previsto dalle Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM del luglio 2016, anche il premio relativo alla polizza G*** avrebbe dovuto essere inserito nel calcolo del TEG (così, in termini, anche Coll. Napoli, decisione n. 9985/2023). Il Collegio rileva infatti che non vi è alcuna indicazione circa la parte della polizza relativa alla copertura del rischio "Danno irreparabile dell'Autoveicolo", che sarebbe possibile in astratto escludere dal conteggio del TEG in assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione, laddove fossero soddisfatti i criteri definiti dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4655/2022. Ciò posto, includendo nel calcolo del TEG del finanziamento anche il costo del premio relativo alla polizza G*** risulta il superamento della soglia ex L. 108/1996 all'epoca vigente. La domanda del ricorrente circa la presunta usurarietà del prestito finalizzato per cui è controversia deve quindi essere accolta, con la conseguenza che il ricorrente è tenuto unicamente alla restituzione del capitale oggetto del finanziamento, nei limiti di cui alla domanda, al netto di quanto eventualmente già riconosciuto e/o corrisposto.

Restano così assorbite le ulteriori domande circa l'indeterminatezza nel piano di ammortamento degli interessi dovuti, l'applicazione del regime composto di interessi



dovuto all'ammortamento alla francese e l'errata predisposizione del conteggio di estinzione anticipata.

La parte ricorrente, nel ricorso e nella perizia, evidenzia poi che l'intermediario avrebbe indicato un TAEG contrattuale (12,880%) inferiore rispetto a quello effettivo (27,009%). Tale discrepanza sarebbe dovuta alla mancata inclusione, nel TAEG riportato in contratto, delle polizze accessorie al finanziamento. Secondo la parte ricorrente tali polizze avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo in quanto collegate al finanziamento. L'intermediario ha eccepito che la contestualità della stipula rappresenta soltanto uno degli indici da valutare al fine di considerare una polizza come facoltativa oppure obbligatoria per la concessione del credito e che, nel complesso, la parte ricorrente non ha fornito prova della natura obbligatoria di tali polizze.

Per quel che concerne le caratteristiche delle polizze in questione il Collegio rileva che, con riferimento a entrambe le polizze P***** e G*****, la durata è diversa rispetto quella del finanziamento, l'indennizzo non è parametrato al debito residuo, il beneficiario dell'indennizzo è il proprietario dell'autoveicolo, è prevista la possibilità per il cliente di recedere in caso di estinzione anticipata del finanziamento ma anche di mantenere l'operatività della polizza.

In considerazione degli orientamenti del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4655/2022), il Collegio ritiene che le polizze in questione possano essere qualificate come facoltative e, per tale ragione, i relativi costi non debbano essere conteggiati nel calcolo del TAEG del finanziamento ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUB. La seconda domanda del ricorrente non è dunque meritevole di accoglimento.

Infine, la parte ricorrente ha lamentato la violazione dei principi di correttezza e buona fede per sproporzione tra importo totale dovuto alla banca rispetto al valore del bene finanziato e evidenziato che, a causa della persistente inerzia dell'intermediario, è stata costretta a rivolgersi ad un legale per ricevere adeguata assistenza, sia nella fase del reclamo che per la proposizione del ricorso.

Circa l'asserita sproporzione tra importo totale dovuto alla banca rispetto al valore del bene finanziato, il Collegio rileva – come già evidenziato nella sua precedente decisione n. 951/2020 – come sia “escluso che il Giudice possa, nella fisiologia del rapporto, sindacare l'adeguatezza o proporzionalità delle reciproche prestazioni”.

La domanda del ricorrente è quindi rigettata, per quanto, nell'ottica di migliorare le relazioni con la clientela, il Collegio si trovi costretto a richiamare l'intermediario resistente a prestare particolari cautele nell'offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento, al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento e preservare l'integrità del rapporto di fiducia con la clientela, attraverso condotte idonee a favorire la consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti. In particolare, con la comunicazione congiunta del 7/3/2020 Banca d'Italia e IVASS del 17 marzo 2020 raccomandano di porre particolare attenzione al livello dei costi, specificatamente con riferimento allo squilibrio tra il costo dell'attività di collocamento/distribuzione delle polizze assicurative e il compenso percepito, tenuto conto che si tratta di norma di prodotti altamente standardizzati.

Il Collegio respinge anche la domanda sulle spese legali, peraltro non documentate, sulla scorta del consolidato orientamento dell'ABF.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che in relazione al contratto per cui è controversia parte ricorrente sia tenuta unicamente alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituzione del capitale oggetto del finanziamento, nei limiti di cui alla domanda, al netto di quanto eventualmente già riconosciuto e/o corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA